



## **Titolo**

Calciatore - tesseramento - artt. 28, comma 2 e 117, comma, 1 delle NOIF – decadenza dal tesseramento – conseguenza della risoluzione del contratto di prestazione sportiva

## **Descrizione**

Dal combinato disposto degli artt. 28, II° comma e 117, I° comma, delle NOIF emerge che: *“Il rapporto di prestazione da professionista, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società”*; e che *“La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori professionisti determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i componenti Organi Federali ne prendono o ne danno atto ufficialmente”*. Ne deriva che la decadenza del tesseramento è conseguenza della risoluzione del contratto di prestazione sportiva oggetto della cognizione del collegio arbitrale e non il contrario. In altri termini la competenza del TFN – ST – e di questa Corte, non può sconfinare nell’esame del rapporto sottostante (contratto di prestazione sportiva) che ha determinato il rilascio da parte della LNP del visto di esecutività del tesseramento.

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 106/CFA/2020-2021/B

## **Presidente**

Sica

## **Relatore**

Stigliano Messuti

## **Riferimenti normativi**

artt. 28, comma 2 e art. 117, comma 1, NOIF

## **Provvedimenti**

**SEZ. IV - DECISIONE N. 106 CFA del 20 maggio 2021 (Brescia Calcio S.p.A.-SS. Turris Calcio S.r.l.–Luca Pandolfi)**